



MUNICIPIO DI MESSINA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

- *Approvato con delibera Consiliare del 17/05/02 n.19/C*
- *Pubblicato dal 26/05/02 al 10/06/02*
- *Ripubblicato dal 23/06/02 al 08/07/02, ai sensi dell'art.12 –comma 2- dello Statuto Comunale.*

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità come previsto ai sensi dell'art.21, comma 2, del D.Lgs. 22/97, stabilisce:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente. Sono in ogni modo considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

Art.2

Campo di applicazione del presente regolamento

1. Le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano:
 - a) per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani esterni e interni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi rappresentate da tutti i nuclei abitativi compresi nel territorio che si estende dal confine di Giampileri a Sud di Ortoluzzo a Nord, intendendo per nucleo abitativo un agglomerato di costruzioni comprendente almeno 10 famiglie;
 - b) per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi dell'art.21 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n° 22, all'intero territorio Comunale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13febbraio 1964 n° 185 e successive modifiche ed integrazioni ;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso delle risorse minerarie e dello sfruttamento delle cave;
 - c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
 - d) agli scarichi disciplinati dalla legge n° 152/99 e successive modificazioni;
 - e) alle emissioni nell'aria soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n°615, ai relativi regolamenti di esecuzione e alle leggi successive;
 - f) agli esplosivi.

Art.3

Oggetto e contenuti del presente regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) le modalità di espletamento dei pubblici servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del successivo titolo II, gli obblighi dei produttori e/o conferitori di tali, rifiuti, nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase della gestione dei rifiuti;
- b) le modalità di espletamento del pubblico servizio di spazzamento, inerente all'asporto alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, i divieti e gli obblighi ammessi alla produzione di rifiuti urbani esterni ;
- c) i criteri di assimilazione ai rifiuti urbani delle categorie di rifiuti speciali da assimilare agli urbani, ai sensi dell'art.57, 1° comma del D.Lgs n° 22/97, fintanto che lo stato non determini i criteri qualitativi e *qualiquantitativi* per l'assimilazione, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett.d), del D.Lgs n° 22/97;
- d) le norme atte a garantire fin dal conferimento un distinto e adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti urbani pericolosi (RUP);
- e) i principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo ed alla eventuale produzione di energia;
- f) le modalità del conferimento della raccolta differenziata al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.

Art. 4

Definizioni

1. Per la nozione di rifiuto e le definizioni di produttore, detentore, gestione raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo, bonifica e messa in sicurezza, si rinvia a quanto stabilito dall'art.6 del D.Lgs 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.5

Gestione dei servizi

1. Il Comune di Messina provvede alla gestione diretta dei servizi di cui al presente Regolamento tramite la società mista "Messinambiente S.p.A" di cui lo stesso è socio azionista di maggioranza e costituente di parte pubblica . Messinambiente S.p.A di seguito sarà indicato come l'Ente Gestore.

Art.6

Classificazione dei rifiuti

1. Ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs n° 22/97 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità ai sensi del successivo Titolo II del presente Regolamento;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua ai soli fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio;

- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali aiuole, parchi ed aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e) disciplinati dal D.M.del 26/06/2000 n° 219.
3. Si considerano altresì urbani anche i rifiuti interni non ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, e da quelle aree degli insediamenti industriali, agricoli, artigianali, commerciali o di servizio in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili);
 4. Si considerano urbani anche i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nelle aree di pertinenza di fabbricati e insediamenti civili in genere, limitatamente ai residui di falciatura di prati e potatura delle sole siepi, purchè la superficie complessiva delle aree soggette a potatura o falciatura non sia superiore a 3 volte quella della superficie coperta dall'immobile di cui costituiscono pertinenza, in caso contrario sono considerati rifiuti ingombranti; sono rifiuti ingombranti anche i rifiuti provenienti da potatura di alberi;
 5. Sono rifiuti interni ingombranti, i beni di consumo durevoli (es, lavatrici, frigoriferi, ecc.) di insediamenti civili in genere;
 6. Nelle more delle norme regolamentari e tecniche in attuazione del D. Lgs 5 febbraio 1997 n° 22, è ancora vigente il punto 1.3 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 che classifica rifiuti urbani pericolosi (RUP):
 - pile e batterie;
 - prodotti farmaceutici;
 - contenitori etichettati con il simbolo “T”(tossici) e/o (facilmente o estremamente infiammabile) (legge 24 maggio 1974 n° 256, D.P.R 24 novembre 1981 n° 927);
 - altri prodotti che saranno dichiarati pericolosi dal Ministero dell'ambiente, purchè provenienti da locali e luoghi ad uso di civile abitazione.
 7. Sono inoltre rifiuti urbani pericolosi :
 - tutti i rifiuti etichettati col simbolo “Xi” (irritante), “Xn” (nocivo), “C” (corrosivo) o comunque tutti i rifiuti compresi nell'allegato “D” del D.Lgs 5 febbraio 1997 n°22, che siano classificati come urbani per provenienza;
 - le lampade a vapori di gas tossici (mercurio, etc);
 - le siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.
 8. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art 7 del citato Decreto comma 3:
 - a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da attività artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I, aggiunti dall'art.1, comma 6, del D.Lgs 389/97.

Art.7

Attività di smaltimento dei rifiuti svolte dal Comune

1. Il Comune, mediante la Messinambiente S.p.A., effettua i seguenti servizi:

- servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani :
 - a) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non ingombranti;
 - b) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni ingombranti
 - c) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi;
 - d) servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani (definiti nel successivo Titolo II del presente Regolamento), anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto del conferimento;
 - e) servizio di raccolta (spazzamento) e smaltimento dei rifiuti urbani esterni;
 - f) raccolta delle frazioni di materiale recuperabile mediante istituzione di appositi servizi di raccolta differenziata;
 - g) raccolta dei rifiuti cimiteriali .
 - servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani:
 - a) smaltimento dei residui dell'attività di trattamento rifiuti e degli impianti pubblici di depurazione delle acque reflue urbane;
 - b) smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri e simili, ivi compresa, se richiesta, la raccolta.
 - c) smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati agli urbani, previa convenzione con i produttori, nei limiti di potenzialità ed attitudine degli impianti disponibili;
 - d) raccolta degli imballaggi e delle frazioni merceologiche similari (f.m.s).
2. Anche al fine di assicurare la responsabilità degli utenti, il Comune si può avvalere, nelle attività di gestione dei rifiuti urbani, della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e della collaborazione delle associazioni di volontariato, previa stipula di apposita convenzione contenente fra l'altro le norme per la regolamentazione del servizio.
 3. Il Comune può impartire, con apposite ordinanze, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primario in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare.

Art.8

Divieti ed obblighi

1. È assolutamente vietato abbandonare, gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio Comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione.
2. Il medesimo divieto vige per gli specchi liquidi, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le rive, le sponde.
3. È vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o smistamento di qualsiasi materiale conferito al servizio di raccolta.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51 del D.Lgs n° 22/97, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
5. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
6. L'ordinanza di cui al comma 5 è notificata ai soggetti responsabili , nonché al proprietario dell'area o al titolare di diritti reali o di godimento sull'area.
7. Qualora la responsabilità de facto illecito di cui ai commi 1 e 2 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 4 sono considerati

responsabili in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

TITOLO II RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Art. 9

Assimilazione ai rifiuti urbani di alcune categorie di rifiuti speciali: ambito di applicazione e principi generali.

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo II disciplinano in via provvisoria – e fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali-quantitativi da emanarsi con atto del Governo ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 22/97 – l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 7 del medesimo Decreto Legislativo.
2. Sono rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani, se in quanto non pericolosi, i residui derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi, non passibili di riutilizzo, che rientrino nelle tipologie e nei requisiti sotto specificati:
 - rifiuti da lavorazione artigianali, di cui all'art. 7, comma 3 lett. d) del D.Lgs n. 22/97;
 - rifiuti d'attività commerciali, di cui all'art. 7 comma 3, lett. e) del D. Lgs. n. 22/97;
 - rifiuti d'attività di servizio, di cui all'art. 7, comma 3, lett. f) del D.Lgs. n. 22/97.
3. Per la gestione dei rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 7, comma 3, lett. h) del D.Lgs. n. 22/97 si rinvia al D.M. 26/06/2000 n. 219.
4. Le disposizioni di cui ai successivi articoli si applicano altresì:
 - ai rifiuti da attività agricole di cui all'art. 7, comma 3, let. a) del D: Lgs. n. 22/97, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolti in area urbana o comunque comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio;
 - ai rifiuti derivanti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti di cui all'art. 7, comma 3, lett. c) del D. Lgs n. 22/97 derivanti da lavorazioni industriali.
5. I predetti rifiuti sono assimilati a rifiuti urbani in quanto:
 - rispondano ai criteri qualitativi individuati con il presente Regolamento, dettati in relazione alla compatibilità con l'organizzazione operativa del servizio e/o alla specifica tipologia dei rifiuti medesimi, e derivano dalle attività individuate con il presente Regolamento, per le quali l'assimilazione, nel rispetto dei criteri di qualità, è disposta senza necessità di ulteriori accertamenti;
 - ovvero, per i rifiuti derivanti da altre attività previa verifica che rispondano ai criteri quantitativi fissati con il presente Regolamento.
6. Sono per contro esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:
 - i rifiuti speciali, la cui formazione abbia luogo in locali ed aree ubicate all'esterno del perimetro di espletamento del pubblico servizio di raccolta;
 - i rifiuti speciali ammessi all'autosmaltimento ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 22/97;
 - i rifiuti speciali, anche non pericolosi, di cui al comma 3 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 22/97 diversi da quelli specificati nel presente Titolo II.
7. I rifiuti di cui al presente articolo che, sebbene qualitativamente assimilabili, sulla base dell'applicazione dei criteri quantitativi stabiliti dal presente Regolamento, mantengono la classificazione di rifiuti speciali, non possono essere conferiti al pubblico servizio, risultando pertanto l'onere dello smaltimento a cura e spese del produttore; le relative superfici di formazione non sono dunque assoggettabili alla tassa R.S.U.

Art. 10

Criteri qualitativi di assimilazione

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli successivi, il rispetto dei criteri quantitativi fissati con il presente Regolamento, condizione necessaria per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali è costituita dalla rispondenza ai seguenti criteri di qualità:
 - a) i rifiuti non devono possedere caratteristiche tali da comportarne una classificazione a rifiuti pericolosi ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 e relativi allegati;
 - b) i rifiuti non devono appartenere al seguente elenco:
 - rifiuti derivanti da mercati ortofrutticoli e rifiuti mercatali sia ambulanti che in sede fissa;
 - rifiuti derivanti da strutture commerciali costituite da ipermercato e annesso centro commerciale integrato;
 - oli alimentari esausti derivanti da attività di ristorazione, rosticceria, friggitoria, nonché da centri di produzione pasti per la somministrazione collettiva e/o da attività di preparazione di cibi per la vendita al dettaglio;
 - rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
 - rifiuti costituiti da residui di lavorazione in vetroresina;
 - rifiuti di imballaggi terziari, fatta eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso e da attività artigianali e di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata, secondo le forme e le modalità di cui al presente Regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 21, comma 7, del medesimo Decreto;
 - rifiuti di imballaggio secondari, fatta eccezione per quelli derivanti da attività commerciali al dettaglio, da pubblici esercizi e da attività artigianali e di servizio, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata secondo le forme e le modalità di cui al presente Regolamento, essendone vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta ai sensi dell'art. 43, comma 3, del Decreto citato e ferma restandone l'esclusione del regime di privativa, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del medesimo D. Lgs. n. 22/97.

Art. 11

Assimilazione ai rifiuti urbani sulla base dei soli criteri di qualità

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, salvo specifica diversa disposizione, senza necessità di accertamento di rispondenza a criteri di tipo quantitativo, i rifiuti di cui al presente articolo derivanti dalle seguenti attività:
 - a) attività ricettivo-alberghiere e collettività;
 - b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali;
 - c) servizi igienico-sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali per espressa norma ordinamentale;
 - d) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
 - e) uffici e locali di enti economici e non economici, pubblici e privati, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative;
 - f) servizi scolastici e loro pertinenze;
 - g) attività di vendita al dettaglio, fatta eccezione per gli ipermercati con annesso centro commerciale integrato, i cui rifiuti restano esclusi dall'assimilazione e relativi magazzini, anche se complementari di attività diverse;
 - h) pubblici esercizi;
 - i) attività artigianali di esercizio alla residenza e/o alla persona.

Art. 12

Assimilazione ai rifiuti urbani sulla base dei soli criteri qualitativi e quantitativi

1. Ferma restando la necessaria rispondenza ai criteri di qualità di cui al precedente articolo, previo accertamento, per caso, della conformità ai criteri quantitativi di cui al successivo comma 2, sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle seguenti attività:
 - a) attività artigianali per la produzione di beni e per la prestazione di servizi diversi dai servizi alle funzioni residenziali, compresi i relativi magazzini;
 - b) Attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci e simili;
 - c) Attività di autotrasporto e simili;
 - d) Attività di vendita all'ingrosso e/o di mostra, con o senza vendita, di beni di grandi dimensioni attuate su ampie superfici;
 - e) Attività di vendita di autoveicoli e simili.
2. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali come sopra descritti e tenuto conto dei requisiti previsti dal punto 1.1.1. lett. a) della Delibera del Comitato interministeriale del 27/07/1984 (All.1), tranne eventuali esclusioni, espressamente previste dal presente Regolamento, purchè prodotti in quantità inferiore a 30 Kg./giorno per utenza.
3. Sono assimilabili ai rifiuti urbani, al solo fine dello smaltimento, i rifiuti speciali non pericolosi in possesso dei requisiti sopra descritti prodotti in quantità eccedente i 30 Kg/giorno per utenza, e comunque non oltre i 50 Kg./ giorno per utenza.
4. L'assimilazione dei rifiuti di cui al comma 3 sarà disposta con singoli provvedimenti amministrativi, sulla base delle valutazioni tecniche di volta in volta eseguite di concerto dall'Ente Gestore e dalla Direzione Tecnica del Settore Igiene Cittadina.

Art. 13

Conferimento diretto dei rifiuti

1. L'utente può conferire direttamente presso la discarica o l'impianto di termodistruzione del Comune previa autorizzazione dell'Ente Gestore, che determinerà le modalità di conferimento dei rifiuti assimilati ed assimilabili agli urbani senza alcun onere di smaltimento; per contro il conferimento dei rifiuti speciali è soggetto al pagamento della relativa tariffa di smaltimento, a cura e spese del produttore, stabilita dall'Ente Gestore d'intesa con il Settore Igiene Cittadina.

TITOLO III

RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI OBBLIGHI DEI CONFERITORI

Art. 14

Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto RU e rifiuti speciali assimilati

1. Le norme e disposizioni di cui al presente Titolo III disciplinano il conferimento, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.
2. Le zone di espletamento del servizio gestito in regime di privativa sono quelle di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente Regolamento.

Art. 15

Organizzazione e modalità di espletamento del pubblico servizio

1. La raccolta dei rifiuti urbani interni è svolta dall'Ente Gestore per rispondere alle esigenze della collettività. La raccolta viene effettuata secondo le modalità più idonee, in considerazione della distribuzione della popolazione sul territorio e dello stato della viabilità.
2. La raccolta nella zona urbana è principalmente effettuata mediante l'impiego di cassonetti stradali dotati di pedale per l'apertura, che vengono svuotati mediante l'ausilio di compattatori monopositore a presa laterale e/o a presa posteriore.

3. Nella definizione dei punti di ubicazione dei contenitori si adotta il criterio di minimizzazione della distanza conferitore-punto di raccolta, secondo il piano di posizionamento predisposto dall'Ente Gestore e approvato dalla Direzione Tecnica del Settore Igiene Cittadina del Comune, rispettando distanze inferiori a:
 - 200 m nel centro urbano
 - 500 m negli agglomerati extraurbani.
4. La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base ai criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio e in considerazione dei vincoli di seguito specificati.
5. Per quanto riguarda il Codice della strada, vanno rispettati i seguenti divieti di collocazione:
 - entro una distanza di m. 5 da incroci, passaggi pedonali e impianti semaforici;
 - entro la distanza di visibilità (minimo circo 2 m), tenendo conto del senso di marcia, presso passi carrabili pubblici o privati;
 - nelle aree di ingombro, per le manovre di accostamento ed uscita da parcheggi handicap e per le fermate dei mezzi pubblici di trasporto.
6. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste del D.P.R. 16/12/92 n.495 “ Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada”.
7. Riguardo ai criteri di igienicità va rispettata, ove possibile, una distanza di circa m.5 in orizzontale rispetto a:
 - Finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
 - Ingressi di attività commerciali riguardanti ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche e ristoranti;
 - Ingressi di farmacie.
8. Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di Ordine Pubblico esplicitamente indicate dagli Organismi preposti ed inoltre:
 - Distanza di m 14 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
 - Distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.
9. Per lo svolgimento del servizio sono da evitarsi strade di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (strade senza sbocco o non pavimentate).
10. Sono da rispettare le particolarità inerenti a luoghi di interesse culturale o ambientale, quale zone archeologiche, monumenti, musei o palazzi storici.
11. Per le abitazioni sparse (intendendo per tali quelle ubicate all'esterno dei nuclei abitati) si considerano servite quelle che ricadono all'interno di una circonferenza (con centro nel punto di raccolta) di raggio pari a 500 m , misurabili sulla viabilità ordinaria, e per le quali il percorso di avvicinamento al punto di raccolta si snodi all'interno della circonferenza.
12. Il numero dei contenitori e la frequenza di svuotamento deve garantire mediamente un volume sufficiente a ricevere una quantità di rifiuti pari alla produzione di 2 giorni e quindi anche ad affrontare pause domenicali o festive.

Art. 16

Aggiornamento e modifica dei punti di raccolta e della loro tipologia

1. L'ubicazione dei punti di raccolta può essere cambiata dall'Ente Gestore per motivi di carattere tecnico derivanti da nuove normative e/o da una nuova configurazione del servizio.
2. Gli spostamenti vanno comunicati alla Direzione Tecnica del Settore Igiene Cittadina del Comune e si ritengono accettati se entro 30 giorni non vi sono osservazioni o richieste di modifica.
3. La Direzione Tecnica del Settore può richiedere in qualsiasi momento la modifica dei punti di raccolta per applicazione di nuove disposizioni normative o per accertare esigenze dell'utenza.

Art. 17

Competenze dell'Ente Gestore

1. L'organizzazione operativa e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani costituisce precipua competenza dell'Ente Gestore.
2. A tal fine l'Ente Gestore:
 - a) provvede a definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle modalità indicate nella Convenzione tra l'Amministrazione e Messinambiente S.p.a. e suoi allegati, con particolare riferimento a:
 - rifiuti urbani interni ingombranti;
 - rifiuti urbani interni non ingombranti;
 - residui di potatura e sfalcio di giardini privati;
 - rifiuti speciali assimilati agli urbani;
 - rifiuti urbani pericolosi;
 - b) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica e alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta;
 - c) stabilisce numero e ubicazione dei contenitori, frequenza e orari delle operazioni di svuotamento, tenuto conto delle indicazioni della Direzione Tecnica del Settore Igiene Cittadina, compatibilmente con le esigenze dell'utenza;
 - d) assicura l'igiene dei contenitori e la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso i periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti e la pulizia dei punti di raccolta;
 - e) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità e il rinnovo dei contenitori e mezzi operativi;
 - f) stipula eventuali convenzioni con enti o privati al fine della gestione dei rifiuti speciali.

Art. 18

Caratteristiche e collocazione dei contenitori per RU ed allestimento delle relative piazzole

1. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, oppure di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard proposti dall'Ente Gestore in relazione alla densità edilizia e alla destinazione degli insediamenti da servire.
2. A cura dei progettisti delle opere dovrà essere acquisito il preventivo parere dell'Ente Gestore, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti, sempre che venga reso entro trenta giorni.

Art. 19

Conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

1. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani interni e speciali assimilati ai rifiuti urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori predisposti dall'Ente Gestore.
2. Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori messi a disposizione dall'Ente Gestore.
3. I rifiuti dovranno essere contenuti in appositi involucri protettivi previa riduzione volumetrica e separazione delle parti recuperabili per le quali sia istituito un servizio di raccolta differenziata,

restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti, salvo che nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti e imballaggi non contaminati (nelle zone in cui non sia stato istituito per gli stessi un servizio di raccolta differenziata apposito), la cui pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori.

4. Lattine e contenitori di plastica dovranno essere schiacciati a cura dell'utente prima del conferimento al pubblico servizio.
5. E' vietato altresì immettere nei cassonetti e nei contenitori residui liquidi o sostanze incendiate.
6. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.
7. E' vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e da altri contenitori di rifiuti posti in opera dall'Ente Gestore, nonché il prelevamento dagli stessi del materiale depositato.
8. E' vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura. In tale caso l'utente deve utilizzare il cassonetto più vicino e segnalare l'inconveniente all'Ente Gestore.
9. E' tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti.
10. E' altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata.
11. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Ente Gestore motivata richiesta in tal senso.
12. L'utente deve farsi carico di chiudere gli sportelli del cassonetto dopo l'uso.
13. E' inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura (manifesti, targhette adesive, etc.) fatto salvo quando espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 20

Usi vietati dei contenitori

1. Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, è vietata l'immissione nei sacchetti per i rifiuti urbani nonché nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati:
 - a) di rifiuti classificati tossici e nocivi;
 - b) di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - c) di rifiuti urbani e di rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) oppure apposita raccolta differenziata ai fini di recupero di materiali e/o di energia (carta e cartone, lattine, plastica, vetro, organico, legno, indumenti, etc.).
 - d) rifiuti liquidi;
 - e) oggetti taglienti o appuntiti, se non opportunamente protetti;
 - f) materiali che possono recare danno ai mezzi di raccolta e di trasporto;
 - g) rifiuti urbani pericolosi (pile, batterie, prodotti e contenitori etichettati T e/o F, prodotti farmaceutici);
 - h) rifiuti urbani ingombranti.

Art. 21

Trasporto e pesatura dei rifiuti

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio Comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila ecc.).

3. La pesata dei rifiuti in arrivo all'impianto di smaltimento sarà effettuata mediante adeguato bilico collegato ad un eventuale sistema informatico per la registrazione dei conferimenti e per la tenuta dell'apposito registro.
4. La pesata dei rifiuti recuperati sarà effettuata presso gli impianti di accettazione e recupero, salva la possibilità di effettuare la pesata in altri luoghi indicati dall'amministrazione Comunale.

Art. 22

Smaltimento finale

1. Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo è definito dall'Ente Gestore, che può avvalersi di impianti di smaltimento propri o di terzi in esercizio, debitamente autorizzati dalla competente autorità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di tutela della salute e di salvaguardia dell'ambiente.

Art. 23

Accesso agli impianti di smaltimento e/o trattamento

1. L'accesso agli impianti di smaltimento per i rifiuti urbani è riservato al personale e ai mezzi dell'Ente Gestore.
2. Possono altresì accedere agli impianti negli orari e con le modalità stabilite dall'Ente Gestore.
 - a) Mezzi e personale appartenenti a comuni convenzionati a utilizzare gli impianti per lo smaltimento finale dei propri rifiuti;
 - b) mezzi e personale dei servizi tecnologico-manutentivi del Comune e/o di ditte titolari di appalti per la manutenzione di parchi e giardini pubblici e/o di alberature stradali, limitatamente agli scarti e residui di sfalcio e potatura, qualora per tali ditte vi sia apposita convenzione e/o accordo stipulato tra l'Ente Gestore e il Comune;
 - c) mezzi di ditte, aziende e imprese produttrici di rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani, che abbiano stipulato convenzioni di smaltimento sottoscritte con l'Ente Gestore. L'accesso è consentito anche a vettori autorizzati al trasporto di rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti da terzi che conferiscano per conto delle suddette strutture convenzionate con l'Ente Gestore;
 - d) privati, nel caso di conferimenti occasionali, previa stipula in loco di convenzione con l'Ente Gestore;
3. Il personale e i mezzi della Direzione Tecnica del Settore Igiene Cittadina del Comune hanno libero accesso agli impianti di smaltimento o trattamento e nonché agli altri impianti fissi (Autocentro, sedi di zona, etc.) utilizzati dall'Ente Gestore.

TITOLO IV

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI RIFIUTI PERICOLOSI

Art. 24

Obblighi dei produttori di rifiuti speciali e/o pericolosi: disposizioni generali

1. E' tassativamente vietata l'immissione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi nei contenitori o punti di accumulo destinati ad accogliere rifiuti urbani o rifiuti speciali assimilati agli urbani.
2. L'Ente Gestore predisporrà, nei casi in cui lo ritenga opportuno, interventi di monitoraggio per verificare il rispetto di quanto indicato nel precedente comma 1.
3. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere a un loro adeguato smaltimento, in osservanza delle norme vigenti.
4. L'Ente Gestore può istituire servizi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani. A tal fine, dovrà essere stipulata apposita convenzione con il produttore dei rifiuti speciali. Il conseguente onere è a carico del richiedente il servizio.

5. L'Ente Gestore è tenuto comunque a verificare la possibilità che detti materiali, in alternativa allo smaltimento, possano essere destinati al riciclo o alla produzione di energia: in tal senso l'Ente Gestore e l'amministrazione comunale collaborano con le iniziative tendenti a realizzare un collegamento fra produttori e possibili utilizzatori.

Rifiuti speciali inerti

6. Sono classificati rifiuti speciali inerti:
- Sfridi di materiale da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
 - Materiali ceramici cotti;
 - Vetri di tutti i tipi;
 - Rocce e materiali litoidi da costruzione.
7. Questi rifiuti devono essere conferiti alle discariche di II categoria di tipo A o a piattaforme di trattamento autorizzate dall'Autorità competente a norma della legislazione vigente.

Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

8. I veicoli a motore, rimorchi e simili che per volontà dei proprietari o per disposizione di legge siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.
9. I centri di raccolta sono gestiti su licenza amministrativa che stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile, nonché il tempo massimo di detenzione dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore ai 180 giorni dalla data di conferimento.

Residui derivati dalle attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti

10. Compete all'Ente Gestore lo smaltimento di:
- a) Acque di percolazione delle discariche e altri residui derivanti dal lavaggio delle macchine e dagli impianti usati in tutte le fasi dello smaltimento.
 - b) Residui dell'attività di depurazione delle acque di scarico urbane (materiale solido raccolto nelle griglie degli impianti, fanghi disidratati, sabbie).

Rifiuti tossici e nocivi

11. Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi devono essere espressamente autorizzate dalla Regione e pertanto il produttore è tenuto a mantenere scrupolosamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli urbani od assimilabili e da quelli speciali.
12. Tutti coloro che nell'entrata in vigore del presente Regolamento sono produttori di rifiuti tossici e nocivi devono comunque darne comunicazione al Comune. Chiunque intenda installare attività produttiva da cui hanno origine rifiuti tossici e nocivi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di connessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi ed in quali modi intende stoccare e/o smaltire tali rifiuti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 25

Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi

1. Al fine di favorirne e incentivarne un distinto e separato smaltimento rispetto ai rifiuti urbani, l'Ente Gestore promuove e organizza i servizi per la raccolta differenziata di talune tipologie di rifiuti pericolosi o speciali non assimilabili, con particolare riferimento a rifiuti di origine domestica o derivati da attività con bassa produzione specifica di rifiuto.

Art. 26

Rifiuti urbani pericolosi

1. I rifiuti urbani pericolosi (RUP), così come identificativi della Delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni, sono oggetto di separato conferimento.
2. Il relativo servizio di raccolta differenziata deve intendersi quale articolazione dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
3. Ferma restando la possibilità di modifiche all'organizzazione ed alle modalità di attuazione del servizio stabilite dall'Ente Gestore previo consenso della Direzione Tecnica del Settore Igiene Cittadina, la raccolta differenziata dei rifiuti di cui al primo comma si svolge con le seguenti modalità:
 - a) pile e batterie esauste di uso domestico: devono essere immesse negli appositi contenitori collocati, preferibilmente, all'interno dei punti vendita (tabaccai, negozi di elettricità, grandi magazzini, ecc.); l'Ente Gestore provvede allo svuotamento periodico degli appositi contenitori;
 - b) farmaci scaduti o non utilizzati provenienti dalle abitazioni: devono essere immessi negli appositi contenitori collocati, preferibilmente, all'interno delle farmacie; l'Ente Gestore provvede allo svuotamento periodico degli appositi contenitori;
 - c) prodotti tossici e/o infiammabili: sono quelli contrassegnati dai simboli impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta in colore nero su fondo arancione ovvero contraddistinti dalla lettera "I" e/o "F" devono essere immessi negli appositi contenitori collocati, preferibilmente, all'interno dei punti vendita (tabaccherie, grandi magazzini, empori, ecc.) L'Ente Gestore provvede allo svuotamento periodico degli appositi contenitori.
4. Periodicamente l'Ente Gestore provvederà allo smaltimento dei rifiuti sopra citati secondo le norme di legge.
5. Per i contenitori dei prodotti destinati all'igiene domestica e dei locali (es. candeggina, alcool denaturato, acido muriatico e simili) integralmente utilizzati, è ammesso il conferimento all'ordinario servizio di raccolta previo accurato lavaggio.

Art. 27

Rifiuti da esumazione ed estumulazione

1. Come prevede l'art. 7 del decreto legislativo n. 22/97 i rifiuti da attività cimiteriale non sono più da considerare rifiuti speciali, bensì urbani e classificabili come "rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lett. b), c) ed e)" (art. 7, comma 2 lett. f).
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione non sono considerati pericolosi (anche secondo quanto precisato dal decreto legislativo n. 22/97) ma necessitano di una adeguata gestione distinta da quella degli altri rifiuti urbani.
3. Le procedure da adottare per la gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione, sono definite dall'art. 12, Capo III, del D.M. 26/06/2000 n° 219.
4. Tali rifiuti vanno tenuti separati alla fonte, utilizzando un contenitore a tenuta in cui riporre il legname e i vestiti, opportunamente disinfettati, nonché lo zinco di risulta. I resti umani andranno riposti nella cassetta di zinco nuova e seguiranno il percorso previsto per l'inserimento negli ossari.
5. Al momento del trasporto allo smaltimento il rifiuto deve essere accompagnato oltre che dalla prescritta documentazione anche da idonea dichiarazione di disinfezione a firma del responsabile tecnico del servizio cimiteriale.

TITOLO V
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 28

**Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia
di recupero di materiali e/o di energia**

1. Il Comune, mediante la Messinambiente S.p.A. promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al reimpiego, al riciclaggio, al recupero, alla produzione di energia senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi delle finalità dell'art. 2 del D.Lgs n° 22/97.
2. Il Comune promuove la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di RD di cui al D.Lgs n° 22/97, fermo restando che in nessun caso l'Ente Gestore o la ditta incaricata della raccolta differenziata diviene proprietario dell'imballaggio o della frazione merceologica similare, avendo diritto soltanto al corrispettivo per il servizio reso, e fermo restando che il materiale deve essere conferito solamente ai centri indicati dal CONAI, previa sottoscrizione di convenzioni con i consorzi di filiera di cui all'art. 4 del D.Lgs n° 22/97.

Art. 29

Finalità

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
 - favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici;
 - ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di salvaguardia ambientale;
 - favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 30

Indirizzi generali

1. L'attuazione della raccolta differenziata deve essere programmata e realizzata tenendo conto anche in relazione ai criteri di economicità:
 - delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione delle stagioni e del clima;
 - del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - del sistema di conferimento e raccolta;
 - dei sistemi di recupero;
 - dei sistemi di smaltimento finale;
 - della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
 - delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.
2. L'organizzazione della raccolta differenziata deve assicurare sia in fase di conferimento che in fase di raccolta.
 - un'efficace separazione della frazione organica umida dalla frazione secca;
 - la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute pubblica;
 - l'attivazione di sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell'art.39 del D.Lgs n° 22/97;

- la realizzazione delle strutture destinate a ricevere le frazioni separate, stabilendo i termini entro i quali saranno attivati i servizi di raccolta differenziata per le diverse frazioni e prevedendo la possibilità di limitare inizialmente i servizi in relazione alla presenza di punti di maggior produzione delle diverse tipologie di rifiuti, nonché i termini entro i quali eventualmente i servizi dovranno essere estesi all'intero territorio.

Art. 31

Raccolta differenziata ai fini economico produttivi

1. Anche nelle more della complessiva riorganizzazione di cui al precedente articolo, possono essere attivate in forma sperimentale, quindi se del caso definitivamente istituite con ordinanze comunali, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia conseguibile il recupero di materiali a fini economico produttivi. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con enti o ditte private.

Art. 32

Raccolta differenziata ai fini conoscitivi

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza comunale, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.

Art. 33

Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate

1. Gli enti o imprese che, per conto dell'Ente Gestore, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti sono tenuti:
 - alla manutenzione e pulizia dei contenitori ed all'asporto dalle piazzole di appoggio di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
 - ad inoltrare trimestralmente all'Ente Gestore ed al Comune un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.

Art. 34

Stazioni ecologiche

1. Si intende per stazione ecologica un'area attrezzata presso la quale possono essere conferiti carta, cartone, vetro, plastica, pneumatici e tutte quelle categorie di rifiuti che saranno indicate dall'Ente Gestore.
2. Vengono indicati tre tipi di stazione ecologica:
 - a) Il Centro Zonale di Raccolta (CZR) che rappresenta il primo livello della RD. E' un'area di modeste dimensioni aperta all'utenza a tutti gli orari e non presidiata, costituita da un raggruppamento di più campane o cassonetti dove l'utente può effettuare il conferimento separato di più rifiuti. Per quanto possibile i CZR deve essere facilmente raggiungibile. E' preferibile ubicare tali centri in corrispondenza di:
 - aree già occupate da cassonetti;
 - aree di parcheggi in corrispondenza di centri commerciali, supermercati, scuola uffici pubblici etc.;
 - aree adiacenti a strade e piazze non decentrate e facilmente accessibili ed in posizioni tali da non costituire potenziale intralcio al traffico anche nelle operazioni di svuotamento dei cassonetti.

Le soluzioni scelte, in ogni caso, devono essere tali da limitare al massimo problemi di elevato impatto visivo soprattutto in aree di particolare pregio paesaggistico ed architettonico.

Potranno conferire i rifiuti ai CZR solo le utenze domestiche.

Il CZR dovrà essere pavimentato per poterne assicurare la facile pulizia.

Nella realizzazione dei CZR si adotterà uno schema tipo al fine di uniformare l'arredo urbano ed, inoltre, verranno previste adeguate schermature vegetali o artificiali a seconda dell'ambiente in cui saranno collocati.

Il CZR dovrà essere munito di appositi cartelli segnaletici e di tabelle che illustrino agli utenti le corrette operazioni da svolgere per l'uso del centro stesso.

- b) Il Centro Comunale di Raccolta (CCR) rappresenta il secondo livello nella struttura della RD. E' un'area di medie dimensioni, variabili da 2.000 a 3.000 mq. circa, aperta al pubblico ad orari prefissati e presidiata da personale, adibita in primo luogo allo stoccaggio di materiali provenienti dalla RD, ma nella quale possono essere effettuate semplici operazioni di cernita e raggruppamento. Presso i CCR possono essere stoccati i rifiuti:

- 1) conferiti dalle utenze domestiche;
- 2) conferiti dalle utenze commerciali e da piccola utenze produttive;
- 3) provenienti dallo svuotamento dei CZR;
- 4) provenienti dalla eventuale RD porta a porta.

I CCR dovranno essere ubicati in maniera da consentire il facile accesso da parte di tutte le utenze sia domestiche che commerciali e produttive.

Il CCR sarà idoneo a ricevere i seguenti materiali:

- materiale verde (potatura, sfalci, residui da ortomercati);
- materiale secco da RD (carta, vetro, plastica, alluminio, banda stagnata, legno, etc.);
- rifiuti urbani pericolosi -RUP- (pile, farmaci, contenitori etichettati);
- rifiuti ingombranti di origine domestica (mobili, elettrodomestici etc.);
- rifiuti speciali assimilabili agli urbani (pneumatici, imballaggi, legname);
- batterie auto e oli.

Il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, dovrà provvedere alle normali operazioni di pulizia del CCR, dovrà dare agli utenti tutte le informazioni relative alla RD e nel caso di conferimento di rifiuti speciali non assimilati, dovrà distribuire i documenti necessari per il pagamento delle tariffe.

- c) I Centri Sovracomunali di Raccolta (CSR) costituiscono un vero e proprio terminale a cui far confluire i materiali provenienti dalla RD che verranno sottoposti alle operazioni di selezione, triturazione, compattazione. Nel CSR verranno inoltre effettuate le operazioni di divisione e selezione per materiali omogenei dei rifiuti ingombranti, mediante separazione della parte recuperabile e l'uso di attrezzature atte alla captazione dei CFC ed eventualmente dei gas (lampade a gas, tubi catodici, etc.).

3. Quando i CCR o i CSR sono chiusi e/o non presidiati è vietato:

- l'accesso all'interno degli stessi;
- il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

4. E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o in prossimità delle stazioni ecologiche di tutte le tipologie, ovvero all'interno delle stesse fuori dagli appositi contenitori.

Art. 35

Modalità di conferimento dei materiali della raccolta differenziata

1. Ferma restando la possibilità di successive modifiche mediante ordinanza comunale, sentito l'Ente Gestore, il conferimento dei materiali della raccolta differenziata può attualmente avvenire ad opera del produttore con le seguenti modalità:
 - 1) obbligo di ridurre convenientemente i volumi degli ingombranti, ove è possibile, conferendo secondo le modalità solite dall'Ente Gestore (servizio su chiamata) o conferendo nelle stazioni ecologiche;
 - 2) ai fini del migliore recupero delle bottiglie di plastica, si fa obbligo all'utenza di conferirle ben lavate e pressate;
 - 3) in particolare gli oggetti prodotti sia da utenze domestiche che non domestiche, che per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, potranno essere conferiti presso i centri di raccolta;

- 4) è vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione;
 - 5) è inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura (manifesti, targhette adesive etc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.
 - 6) è inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro raccolta differenziata.
2. Il conferimento in stazioni ecologiche dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità, tempi e norme di comportamento che saranno richiamate nell'apposita tabella apposta nella stazione:
- a) Per i CZR:
 - obbligo di conferire i soli rifiuti differenziati di privati cittadini;
 - divieto di muovere i contenitori dalla loro sede;
 - divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati (carta, vetro, plastica, alluminio, pile, etc.);
 - divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
 - divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti;
 - obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso del centro di raccolta.
 - b) Per i CCR:
 - divieto di accedere al CCR fuori dagli orari di esercizio per gli utenti;
 - divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
 - divieto di abbandonare materiale o rifiuti fuori dalla stazione o nei pressi dell'ingresso;
 - divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
 - obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal personale addetto;
 - divieto di introdurre materiali difformi da quelli espressamente indicati (carta, plastica, vetro, alluminio, sfalci e potature dai giardini, rifiuti ingombranti di origine domestica, metalli, prodotti e relativi contenitori etichettati "e/o "F", "C", "Xn" e/o "Xi", pile e farmaci scaduti, elettrodomestici, pneumatici, contenitori vuoti di fitofarmaci e di fertilizzanti, teli per pacciamatura, lampade esauste, etc.).
3. I seguenti rifiuti speciali di origine produttiva potranno essere conferiti alle stazioni ecologiche appositamente attrezzate per ricevere tali materiali, rispettando le modalità di conferimento e previo pagamento dei relativi oneri:
- Imballaggi (cartone, legno, plastica, metalli), elettrodomestici, pneumatici, batterie auto, oli esausti, contenitori vuoti di fitofarmaci, di fertilizzanti, teli per pacciamatura usati in agricoltura, lampade esauste, "T" e/o "F", "C", "Xn" e/o "Xi".

Art.36

Modalità di effettuazione delle raccolte differenziate

1. Le raccolte differenziate che l'Amministrazione Comunale attiverà saranno calibrate in relazione all'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs 5 febbraio 1997 n° 22, allegato E.
2. Le raccolte differenziate previste sono le seguenti:
 - raccolta carta e cartone;
 - raccolta vetro, lattine in alluminio, banda stagnata;
 - raccolta bottiglie in plastica;
 - raccolta rifiuti urbani pericolosi;
 - raccolta della frazione organica (mercati notturni e mercatini itineranti) da estendersi successivamente ai ristoranti, agli esercizi commerciali ed infine alle utenze domestiche;
 - raccolta differenziata di altri rifiuti presso i contenitori posizionati nelle stazioni ecologiche;
 - raccolta per appuntamento in sito predeterminato.

3. Il rapporto contenitore-utente e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti dall'ente Gestore tenendo conto di eventuali disposti di legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.
4. Variazione alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito, di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi.
5. L'Ente Gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.
6. La frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei contenitori sarà commisurata alle esigenze di servizio.
7. Il conferimento di rifiuti speciali differenziati ai CCR avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge, con tariffe determinate tenendo conto dei ricavi eventualmente ottenibili dal recupero dei materiali.

Art.37

Conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili

1. Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale. Viene svolto su chiamata del cittadino con le modalità di cui ai successivi commi.
2. I rifiuti ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata devono essere collocati in area pubblica a cura del conferitore, nell'ubicazione prescritta dall'Ente Gestore, a partire dalle ore 20.00 del giorno antecedente a quello fissato dall'Ente Gestore per il ritiro.
3. L'utente è tenuto a disporre i beni oggetto di conferimento in modo ordinato occupando il minimo possibile di spazio pubblico, e comunque in termini tali da non costituire intralcio alla circolazione e da rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
4. E' in particolare vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.
5. I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti e aree piantumate costituenti pertinenza di edifici privati, che presentino perciò i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani devono essere smaltiti a cura del produttore sulla base delle indicazioni di volta in volta dettate dall'Ente Gestore.

Art .38

Raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati

1. La raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati potrà avvenire con le seguenti modalità:
 - la raccolta, da parte dell'Ente Gestore, delle tipologie di rifiuti speciali previste dal presente Regolamento dovrà avvenire previa stipula di apposita convenzione, tra il produttore e l'Ente Gestore;
 - i rifiuti speciali di cui sopra possono essere conferiti dai produttori ai centri di raccolta, secondo le modalità di cui all'art. 35, previo pagamento degli oneri stabiliti ed esposti all'interno dei centri di raccolta.

Art.39

Obblighi per i produttori di rifiuti urbani e assimilati

1. E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate nelle zone che fruiscono di tale servizio: l'obbligo di conferire in modo differenziato le varie frazioni dei rifiuti è tassativo qualora il relativo contenitore non sia a distanza maggiore di 300 m. dall'abitazione, ovvero sia stato organizzato un servizio porta a porta.
2. In tali zone è pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta rifiuti urbani. In particolare tale obbligo è espressamente riservato a produttori di tipologie prevalenti di rifiuti assimilati agli urbani quali ad esempio:
 - rifiuti cartacei prodotti da scuole, uffici e banche;

- bottiglie di vetro e lattine prodotti da bar, mense e ristoranti .

Art.40

Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio degli acquirenti in ordine agli oli minerali

1. Ai sensi dell'art 6, punti 3 e 5 del D.Lgs n° 95/92 e dell'art. 2 punto 4 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n°392 del 16 maggio 1996 "Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati", chiunque esercita l'attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti per navi e natanti di qualsiasi genere, e' obbligato a :
 - mettere a disposizione della propria clientela ed esercitare un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato;
 - ritirare e detenere l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;
 - consentire, ove non vi provveda direttamente, a titolo gratuito, che il consorzio obbligatorio degli oli usati installi presso i locali in cui è svolta l'attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico.
2. Coloro che provvedono autonomamente al cambio d'olio di un veicolo hanno l'obbligo di conferire l'olio esausto secondo le modalità di cui al precedente articolo 39, coma 1.
3. Le officine meccaniche ed i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio dell'attività propria, nonché i filtri usati.

Art.41

Obblighi a carico de rivenditori al dettaglio e degli acquirenti in ordine alle batterie per autoveicoli

1. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi delle batterie dimesse, disperdendole nell'ambiente, ed a conferirle al servizio di raccolta dei rifiuti chimici organizzato dall'Ente Gestore.
2. Coloro che provvedono autonomamente alla sostituzione delle batterie dei veicoli hanno l'obbligo di conferire le batterie esauste all'Ente Gestore.

Art.42

Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio e degli acquirenti in ordine alle pile e agli accumulatori

1. Le pile e gli accumulatori usati di cui all'art.1 del decreto n° 476 del 20 novembre 1997 sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dall'Ente Gestore.
2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore di cui al comma 1 pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio.
3. Presso gli esercizi di vendita delle pile e degli accumulatori di cui al presente Regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente Regolamento, sulle pile e sugli accumulatori.

Art.43

Incentivi

1. Sono previsti incentivi alle persone, associazioni o aziende che si siano particolarmente distinte nel favorire l'iniziativa della raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati:
 - Attestati di benemerenzza: saranno conferiti ogni anno sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
 - Premi materiali: da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
 - Sgravi tariffari per la gestione del servizio rifiuti commisurati al beneficio effettivo per il Comune, ottenuto dalla raccolta differenziata, quando la tariffa prenderà il posto dell'attuale TARSU.

TITOLO VI

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art.44

Definizione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento

1. Alle attività ordinarie inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede attraverso il servizio di spazzamento e relativi servizi collaterali che interessano tutto il territorio comunale.
2. I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento vengono definiti così da comprendere:
 - a) le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi già classificati come comunali;
 - b) le strade vicinali di uso pubblico;
 - c) i tratti urbani delle strade statali e provinciali;
 - d) i tratti di torrenti o fiumare che sono presenti nell'abitato urbano o dei villaggi.

Art.45

Spazzamento e raccolta

1. Il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro definito sulla base delle modalità precisate dal presente Regolamento.
Esso riguarda:
 - a) Le strade e piazze classificate fra le comunali ai sensi della legge 12 febbraio 1958 n° 126 e le nuove strade comunali la cui costruzione viene notificata dal gestore;
 - b) le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della legge 12 febbraio 1958 n° 126;
 - c) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti:
 - aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, etc.);
 - dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - dotate di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinatura, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);
 - e) i marciapiedi delle strade sopraelencate;
 - f) aree a verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;
 - g) le sponde dei fiumi e di altri corpi idrici superficiali, ivi compresi i pantani.
2. Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo. Esso rimane a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla autorità concedente.
3. La frequenza, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento vengono stabiliti, in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali.

4. La frequenza e le modalità del servizio di pulizia delle rive dei fiumi, dei fossi e dei laghi è parimenti stabilita dal Comune, sentito l'Ente Gestore. Tale pulizia deve essere comunque effettuata ogni qualvolta se ne rilevi la necessità.
5. Il Comune può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale da parte dell'Ente Gestore.

Art. 46

Organizzatore del servizio di spazzamento

1. Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese le eventuali frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite di base con un ciclo di spazzamento urbano completo.

Art. 47

Installazione e uso di cestini portarifiuti

1. A completamento del servizio di spazzamento, l'Ente Gestore provvede all'installazione e al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.
2. E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni e di rifiuti ingombranti.

Art. 48

Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di scarico, carico e trasporto di merci e materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, a operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Ente Gestore, fatti salvi i diritti di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale.

Art. 49

Pulizia di aree pubbliche: divieti e obblighi

1. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o a uso pubblico di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità che dovranno essere immessi solo negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità e dimensioni classificabili come rifiuti interni e/o domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo.

Art.50

Manifestazioni pubbliche

1. Ferme restando le obbligazioni relative all'eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all'art. 77 del D.lgs 15 novembre 1993, n° 507, gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare all'Ente Gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso provvedendo all'asporto dei rifiuti abbandonati dai frequentatori delle manifestazioni .

2. Gli eventuali oneri straordinari, eccedenti i costi dell'ordinaria pulizia delle medesime aree e spazi pubblici, sostenuti dal servizio dell'Ente Gestore, saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Art.51

Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e aree pubbliche o di uso pubblico compreso il verde sono tenute a evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi.
2. Le carogne di piccoli animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate dall'Ente Gestore secondo le disposizioni e le modalità stabilite dai servizi della competente autorità sanitaria.

Art. 52

Pulizia delle aree esterne a esercizi commerciali

1. I gestori di esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata installando anche adeguati contenitori,, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite in lattina, chioschi stagionali e simili, risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.
3. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
4. All'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

Art. 53

Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario

1. Pulizia delle aree abilitate a spettacoli di tipo saltuario (spettacoli viaggianti, luna park ecc.) devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.
3. Ferme restando le obbligazioni relative all'eventuale assoggettamento alla tassa giornaliera di cui all'art. 77 del D.Lgs 15 novembre 1993, n° 507, ogni onere connesso al potenziamento dei rifiuti urbani esterni dovrà ricadere sui gestori delle attività di che trattasi.

Art. 54

Pulizia dei mercati

1. I concessionari e occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta.
2. In occasione di fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'ente promotore dovrà essere fatta richiesta all'ente gestore che fisserà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

Art. 55

Esercizi stagionali

1. Esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno comunicare all'Ente Gestore la data di inizio dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, oppure la predisposizione di apposita articolazione del pubblico servizio.
2. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e al loro conferimento nei contenitori per rifiuti urbani collocati dall'Ente Gestore su area pubblica, oppure nei contenitori messi a disposizione attraverso la sopracitata speciale articolazione del pubblico servizio.

Art. 56

Pulizia dei terreni non edificati

1. In caso di scarico abusivo di rifiuti su terreni non edificati anche a opera di terzi o ignoti, il proprietario dovrà provvedere a propria cura e spesa all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi e proteggere con appositi dispositivi (ringhiere, muri, etc.) lo stesso al fine del non ripetersi del fenomeno già verificatosi.

Art. 57

Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni

1. Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di spazzamento.
2. Le attività relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni di cui al precedente comma non rientrano nei compiti dell'Ente Gestore. L'Ente Gestore provvederà comunque all'intervento a seguito di segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale che determinerà il costo degli interventi che verranno trascritti in un apposito giornale degli interventi compiuti, fermo restando il recupero della spesa a carico dei soggetti obbligati.

Art. 58

Disposizioni sanzionatorie per l'abbandono di rifiuti di particolari tipologie

1. Fermo restando il divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 49, comma 1, sono previste specifiche sanzioni per colpire:
 - a) l'abbandono di rifiuti di qualunque tipo e natura su aree e spazi pubblici o soggetti a uso pubblico;
 - b) l'abbandono incontrollato di rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area pubblica e privata del territorio comunale.

Art. 59

Altri servizi

1. Rientrano fra i compiti affidati all'Ente Gestore i seguenti:
 - pulizia periodica delle vasche delle fontane, poste in aree pubbliche in collaborazione con gli uffici competenti;
 - diserbamento periodico dei cigli delle strade e delle aiuole ed aree pubbliche, mediante estirpazione;
 - cancellazione, su richiesta degli organi competenti, delle scritte dai fabbricate pubblici e privati, con rimborso da parte del Comune delle spese sostenute salvo rivalsa a carico degli autori dell'attività abusiva;
 - pulizia, su richiesta degli organi competenti, della carreggiata a seguito di incidenti stradali fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente;
 - pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, vicoli, strade, piazze, scalinate e disinfezione e deodorazione dei gabinetti pubblici.

Art. 60

Aree sosta nomadi

1. L'Ente Gestore è tenuto ad istituire uno specifico servizio di raccolta dei rifiuti dotando di appositi contenitori le aree assegnate alla sosta dei nomadi, in base alla normativa vigente; questi devono essere collocati in numero proporzionato alla utenza servita, sentito il parere dell'autorità sanitaria territorialmente competente.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Art. 61

Disposizioni finali

1. Fatto salvo quanto disposto dal D. Lgs n°22/97 e successive modifiche e integrazioni e dalle leggi e norme regionali in materia, per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste da altri Regolamenti Comunali.
2. Eventuali modifiche o integrazioni per una migliore regolamentazione del servizio di smaltimento dei rifiuti o per nuove disposizioni di legge in materia, saranno apportate con Deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Per quanto non espressamente previsto o regolamentato è fatto riferimento al D.C. del 26/07/2000 della Regione Sicilia, cui il presente è ispirato.
4. Il presente Regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione. A partire da tale data ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

Art. 62

Sanzioni

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento, ove non costituiscano reato e non siano specificatamente sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 50, comma 1, del D.Lgs n° 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto riguarda eventuali violazioni al regolamento per le quali non è prevista una specifica sanzione nell'art. 50 precedentemente citato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire un milione.
3. I provvedimenti di archiviazione degli accertamenti effettuati dagli organi preposti e l'adozione delle ordinanze-ingiunzioni sono adottati con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n° 689, e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Elenco rifiuti speciali assimilati agli urbani

Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili).

Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simile).

Sacchi e sacchetti di carta o plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili.

Frammenti e manufatti di vimini e sughero.

Paglia e prodotti di paglia.

Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura.

Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile.

Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta.

Feltri e tessuti non tessuti.

Pelle e simil-pelle.

Gomma e caucciù (polvere e ritagli).

Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali.

Rifiuti ingombranti.

Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili.

Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.

Pannelli di materiali vari (legno, gesso, plastica e simili).

Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati.

Manufatti di ferro, tipo maglia metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.

Nastri abrasivi.

Cavi e materiale elettrico.

Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate.

Scarti della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido (ad esempio, scarti di caffè dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina.

Scarti vegetali (erbe, fiori, piante e verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili).

Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

Accessori per l'informatica.

INDICE

TITOLO I-DISPOSIZIONI GENERALI-

Art.1 Finalità del Regolamento.....	Pag.	2
Art.2 Campo di applicazione del presente Regolamento.....	“	2
Art.3 Oggetto e contenuti del presente Regolamento.....	“	3
Art.4 Definizioni.....	“	3
Art.5 Gestione dei servizi.....	“	3
Art.6 Classificazione dei rifiuti.....	“	3
Art.7 Attività di smaltimento dei rifiuti svolte dal Comune.....	“	4
Art.8 Divieti ed obblighi.....	“	5

TITOLO II-RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Art.9 Assimilazione ai rifiuti di alcune categorie di rifiuti speciali: ambito di applicazione e principi generali.....	Pag.	6
Art.10 Criteri qualitativi di assimilazione.....	“	7
Art.11 Assimilazione ai rifiuti urbani sulla base dei soli criteri di qualità	“	7
Art.12 Assimilazione ai rifiuti urbani sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi.....	“	8
Art.13 Conferimento diretto dei rifiuti.....	“	8

TITOLO III-RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI E OBBLIGHI DEI CONFERITORI

Art.14 Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto RU e rifiuti speciali assimilati.....	Pag.	8
Art.15 Organizzazione e modalità di espletamento del pubblico servizio	“	8
Art.16 Aggiornamento e modifica dei punti di raccolta e della loro tipologia	“	9
Art.17 Competenze dell’Ente Gestore.....	“	10
Art.18 Caratteristiche e collocazione dei contenitori per RU e allestimento delle relative piazzole	“	10
Art.19 Conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani	“	10
Art.20 Usi vietati dei contenitori.....	“	11
Art.21 Trasporto e pesatura dei rifiuti.....	“	11
Art.22 Smaltimento finale.....	“	12
Art.23 Accesso agli impianti di smaltimento e/o trattamento.....	“	12

TITOLO IV-SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI RIFIUTI PERICOLOSI

Art.24 Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali e/o pericolosi: disposizioni generali	Pag.	12
Art.25 Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi	“	13
Art.26 Rifiuti urbani pericolosi.....	“	14
Art.27 Rifiuti da esumazione ed estumulazione.....	“	14

TITOLO V-RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art.28 Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di recupero di materiali e/o di energia	Pag.	15
Art.29 Finalità.....	“	15
Art.30 Indirizzi Generali.....	“	15
Art.31 Raccolta differenziata ai fini economico produttivi.....	“	16
Art.32 Raccolta differenziata ai fini conoscitivi.....	“	16

Art.33 Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate.....	“	16
Art.34 Stazioni ecologiche.....	“	16
Art.35 Modalità di conferimento dei materiali della raccolta differenziata.....	“	17
Art.36 Modalità di effettuazione delle raccolte differenziate.....	”	18
Art.37 Conferimento dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti urbani derivanti da potatura e sfalcio di giardini e simili	“	19
Art.38 Raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati.....	“	19
Art.39 Obblighi per i produttori di rifiuti urbani assimilati	“	19
Art.40 Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio e degli acquirenti in ordine agli oli minerali	“	20
Art.41 Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio e degli acquirenti in ordine alle batterie per veicoli	“	20
Art.42 Obblighi a carico dei rivenditori al dettaglio e degli acquirenti in ordine alle pile e agli accumulatori	“	20
Art.43 Incentivi	”	21

TITOLO VI-SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art.44 Definizione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento	Pag.	21
Art.45 Spazzamento e raccolta.....	“	21
Art.46 Organizzazione del servizio di spazzamento.....	“	22
Art.47 Installazione e uso di cestini portarifiuti	“	22
Art.48 Carico e scarico di merci e materiali	“	22
Art.49 Pulizia di aree pubbliche : divieti e obblighi	“	22
Art.50 Manifestazioni pubbliche	“	22
Art.51 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche	“	23
Art.52 Pulizia delle aree esterne a esercizi commerciali	“	23
Art.53 Pulizia delle aree adibite a spettacoli di tipo saltuario	“	23
Art.54 Pulizia dei mercati	”	23
Art.55 Esercizi stagionali	“	24
Art.56 Pulizia dei terreni non edificati	“	24
Art.57 Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni	“	24
Art.58 Disposizioni sanzionatorie per l'abbandono di rifiuti di particolari tipologie ...	“	24
Art.59 Altri servizi	“	24
Art.60 Aree sosta nomadi	“	25

TITOLO VII- DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Art.61 Disposizioni finali	Pag.	25
Art.62 Sanzioni	“	25

ALLEGATI AL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

ALLEGATO 1 –Elenco rifiuti speciali assimilati agli urbani	“	26
--	---	----



A cura dell'URP
"Un amico in Comune"

